



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050 Tel.0331.614026

PROT.

ORDINANZA N. 88 DEL 31/12/2024

OGGETTO: DIVIETO PERMANENTE DI FERMATA E SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI DELIMITATI DA SEGNALETICA GIALLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 2/01/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 per l'Area Polizia Locale al Vice Commissario Tavano Alessandro;

Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle nuove esigenze intervenute, alla luce dell'attivazione delle colonnine di ricarica elettrica, al fine di regolamentare la sosta all'interno degli stalli riservati alla ricarica dei veicoli a trazione elettrica;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare la viabilità nello spazio dedicato alla sosta per ricarica dei veicoli a trazione elettrica al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e nello specifico:

- parcheggio delle Poste di Via Dante (fronte edificio postale),
- Via Sanzio in prossimità dell'intersezione con la via Tintoretto;
- nei posteggi siti a lato via Como, in prossimità dell'intersezione con la via S. Francesco;

Visti gli artt. 6, 7 del nuovo Codice stradale approvato con D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e S.S.M.M.I.I.;

Richiamato l'art. 158 comma 1° lett. h-bis) D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 che vieta la sosta e la fermata dei veicoli "negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica";

Richiamato l'art. 158 comma 1° lett. h-ter) D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 che vieta la sosta e la fermata dei veicoli "negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257"

Vista la legge 07.08.1990 n.241;

ORDINA

L'istituzione di aree riservate alla sosta dei veicoli elettrici per la ricarica della batteria (contrassegnati da strisce di colore giallo) per ogni colonnina installata negli stalli di sosta di:

- parcheggio delle Poste di Via Dante (fronte edificio postale),
- Via Sanzio in prossimità dell'intersezione con la via Tintoretto;
- nei posteggi siti a lato di via Como, in prossimità dell'intersezione con la via S. Francesco;

L'istituzione del "DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE 0/24 CON RIMOZIONE FORZATA" sugli stalli di sosta (contrassegnati da strisce di colore giallo), corrispondenti alle stazioni di ricarica per veicoli a trazione elettrica, essendo tali aree riservati esclusivamente a veicoli elettrici in ricarica.

PRESCRIVE

La sosta dei veicoli autorizzati si intenderà regolare solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. il veicolo sia connesso alla stazione di ricarica con cavo elettrico in maniera conforme alle indicazioni del gestore del Servizio;

2. è vietata e sanzionata la sosta senza l'effettuazione delle operazioni di ricarica di cui al punto 1)

La società proprietaria dell'impianto dovrà provvedere al mantenimento ed al ripristino in caso di danneggiamento degli impianti.

La ditta proprietaria dell'impianto deve inoltre procedere alla disposizione della segnaletica prevista di cui agli artt.38 e 39 del Decreto Legislativo n° 285/92 , del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e del D.M. del 10 Luglio 2002.

La ditta appaltatrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, individuando e segnalando -in caso di necessità- il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni: a) apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese del richiedente; b) apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;

A V V I S A

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, in applicazione del D. Lgs. N. 104/10, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere e servizi di cui sopra o delle attività sopra indicate, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta appaltatrice dei lavori/servizi.

L'Amministrazione Comunale rimane pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante in relazione all'utilizzo della colonnina.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento della relativa segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Gorla Maggiore.

Gorla Maggiore, 31 dicembre 2024

Il Responsabile del Servizio di P.L.
Vice Commissario Alessandro Tavano